

Informazioni per le banche e altri agenti pagatori svizzeri

Contatto


Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale SEI
Eigerstrasse 65
CH-3003 Berna

Telefono: +41 31 322 74 04
E-Mail: iqa.sei@estv.admin.ch



L'assistenza amministrativa nell'ambito della Convenzione CIF-GB per i detentori di informazioni.

La Svizzera si è impegnata a mettere in pratica lo scambio di informazioni in materia fiscale con il Regno Unito nell'ambito della Convenzione internazionale sull'imposizione alla fonte (CIF). Le banche e gli altri agenti pagatori svizzeri contribuiscono in maniera importante.



Cos'è la CIF ?

La Convenzione internazionale sull'imposizione alla fonte permette ai contribuenti esteri detentori di conti bancari in Svizzera di essere tassati nel rispetto della protezione della loro sfera privata. La CIF-GB conclusa tra Svizzera e Regno Unito prevede anche l'assistenza amministrativa (art. 33). La Legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) ne regola il relativo procedimento.

Chi è competente presso la Confederazione?

Il Servizio per lo scambio di informazioni in materia fiscale (SEI) è competente per l'esecuzione della procedura di assistenza amministrativa. Esso è responsabile per lo scambio di informazioni tra il Regno Unito e la Svizzera, ma non per i possibili flussi finanziari.

Come si svolge la procedura della CIF ?

Il Regno Unito invia mensilmente alla Svizzera delle richieste concernenti persone specifiche. L'AFC esamina tali richieste, emette decreti di edizione e li notifica a tutti i detentori di informazioni. Ai detentori di informazioni viene chiesto di indicare il numero di conti delle persone coinvolte e di inviare tali informazioni all'AFC tramite un formulario. Dopo aver esaminato le informazioni e notificato le persone coinvolte, l'AFC trasmette i dati al Regno Unito, nella misura in cui la decisione di trasmissione non sia stata revocata da una procedura di ricorso.

Chi sono i detentori di informazioni secondo la LIFI ?

I detentori di informazioni secondo la LIFI sono le banche e gli altri agenti pagatori svizzeri iscritti presso l'AFC (art. 32 LIFI).

I detentori di informazioni hanno l'obbligo di cooperare ?

Sì, la LIFI obbliga i detentori di informazioni a cooperare.

Cosa rappresenta quest'obbligo per i detentori di informazioni ?

L'AFC notifica mensilmente per posta i decreti di edizione concernenti le persone coinvolte. Tali richieste devono essere espletate entro il termine di 14 giorni.

Quali condizioni devono essere adempiute dai detentori di informazioni ?

I decreti di edizione vengono inviati in formato cartaceo. Opzionalmente, i dati relativi ai decreti di edizione possono essere consultati mediante un codice QR. Il formulario di risposta 685 deve essere compilato elettronicamente (SnapForm), stampato su carta e rispedito per posta all'AFC. Il software Snapform Viewer è disponibile gratuitamente presso il sito: www.snapform.com.

Quali esigenze deve adempiere uno Scanner (opzionale) ?

Per la lettura dei codici QR è sufficiente uno scanner di immagini (Imager) di uso comune che possa interpretare i codici QR. Tali scanner funzionano di principio come delle tastiere e perciò non necessitano del supporto di driver supplementari.

Cos'è un codice 2D ?

I codici 2D sono dei modelli di dati sotto forma di punti e linee nei quali sono salvate delle informazioni leggibili. Per leggere tali dati devono essere utilizzati dei dispositivi di lettura ottici (Scanner) con cui i dati possano venire elaborati ulteriormente. I codici 2D comunemente in uso sono i codici QR o i codici Aztec.